

▪ CIRCOLARE PARTICOLAREGGIATA- MACCHINE

Come noto, a far data dal 6 marzo 2010, la sicurezza delle macchine è disciplinata dal Decreto legislativo 17/2010, salvo la residua applicabilità di limitate norme transitorie del vecchio DPR 459/96.

Pertanto, dalla data sopra indicata, potranno essere immesse sul mercato, ovvero messe in servizio, unicamente le *macchine* che soddisfino le pertinenti disposizioni del DLgs 17/2010 e non pregiudichino la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando siano debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. Potranno altresì essere immesse sul mercato le *quasi-macchine* a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni del citato DLgs loro applicabili.

In deroga a quanto sopra detto, è consentita, fino al 29 giugno 2011, l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e di altre macchine ad impatto a carica esplosiva conformi alle disposizioni in vigore al 17 maggio 2006.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, che attua la nuova direttiva macchine 2006/42/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 (S.O. n. 36/L) del 19 febbraio scorso, consta di 19 articoli e dei seguenti 11 allegati:

- Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
- Allegato II - Dichiarazioni
- Allegato III - Marcatura "CE"
- Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4
- Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)
- Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
- Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
- Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
- Allegato IX - Esame CE del tipo
- Allegato X - Garanzia qualità totale
- Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi

La nuova normativa estende il proprio campo d'applicazione, oltre che a *macchine*, *attrezzature intercambiabili* e *componenti di sicurezza*, già disciplinate dal DPR del 96, ora quasi del tutto abrogato, anche a:

- accessori di sollevamento;
- [catene, funi e cinghie], se destinate ad impiego su macchine o accessori di sollevamento;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- quasi-macchine

Rientrano nel campo d'applicazione anche:

- macchine destinate all'impiego per i prodotti cosmetici e farmaceutici
- ascensori da cantiere
- apparecchi portatili a carica esplosiva e macchine ad impatto
- ascensori "lenti", esclusi dalla normativa ascensori, con velocità di spostamento $\leq 0,15$ m/s

Per espressa previsione dell' articolo 2 della Direttiva 2006/42/CE tutti i prodotti citati, ad esclusione delle quasi-macchine, si considerano macchine ai fini del testo della Direttiva.

La nuova disciplina, pur mantenendo invariato l'impianto sostanziale della precedente, introduce innovazioni, limitate ma rilevanti, tra le quali si segnala l'introduzione di una nuova definizione per i componenti di sicurezza e di un allegato con un loro elenco indicativo ed aggiornabile.

Inoltre, se pure non si segnala nessuna novità per le attrezzature intercambiabili, le quali erano già comprese nella definizione di macchina utilizzata dalla precedente normativa, e novità prevalentemente formali per gli accessori di sollevamento, per i quali le disposizioni pertinenti erano stabilite nell'allegato I punto 4 (operazioni di sollevamento), diverso è il caso per tutti gli altri prodotti sopra elencati.

Per ciò che attiene catene, funi e cinghie vendute separatamente, ad esempio, la vecchia normativa non disponeva la marcatura CE, ma solo un marchio d'identificazione del fabbricante; per detti prodotti, la marcatura CE era richiesta solo nel caso costituissero parte di un insieme, come ad esempio di una braca o di un paranco, mentre il nuovo decreto introduce per questi prodotti procedure di valutazione della conformità non previste nella legislazione vigente.

I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto. Detti dispositivi e i loro ripari sono ora addirittura elencati in Allegato IV.

Tra le macchine di nuova introduzione nel campo di applicazione della Direttiva, si segnalano gli ascensori da cantiere (attualmente esclusi sia dalla Direttiva macchine, sia dalla Direttiva ascensori), gli apparecchi portatili a carica esplosiva, ove la carica esplosiva non ha un'azione diretta sul pezzo, quali pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare (attualmente escluse in quanto considerate come armi da fuoco) e gli ascensori lenti, che, come detto, sono esclusi dalla Direttiva Ascensori.

Osservazioni su macchine

Il nuovo Decreto legislativo reca le seguenti definizioni:

macchina propriamente detta:

1. insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
2. insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3. insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4. insieme di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5. insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

Per una corretta interpretazione della nuova disciplina occorre evidenziare che, ogni qualvolta viene citato il termine *macchina*, esso si riferisce a tutti i prodotti inclusi nello scopo, con l'esclusione delle quasi-macchine, alle quali sono dedicate disposizioni specifiche.

La nuova definizione di macchina propriamente detta è la prima; a completamento di questa definizione base sono state aggiunte le quattro appendici che includono anche le macchine complesse e le macchine ad azionamento manuale per il sollevamento di pesi.

La grande novità è dunque l'inclusione delle macchine commercializzate senza il motore o, più generalmente, senza un "sistema di azionamento proprio" che, secondo le più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi i dispositivi accessori, come il freno e le parti del sistema di controllo.

Il costruttore, in ogni caso, dovrà indicare nelle istruzioni tutte le caratteristiche del sistema di azionamento da installare sulla macchina.

Secondo la definizione data alla prima appendice (apparecchiature mancanti degli elementi di collegamento), sono, ad esempio, da considerarsi macchine:

- sistemi di azionamento elettrici, idraulici, pneumatici, ecc.
- quadri di controllo semplice (marcia, arresto)
- rampa gas
- sistema di alimentazione (quadri di alimentazione e/o trasformatori/ autotrasformatori di ingresso)
- pensiline, passerelle e in generale mezzi di accesso alle macchine.

La seconda di queste appendici (macchine a funzionamento "subordinato") è particolarmente rilevante perché include nella definizione anche le macchine non complete purché costituiscano un insieme "pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione", risolvendo così problematiche relative a molte macchine (ad esempio i carri ponte e le gru destinate ad essere montate su autocarro che finora non erano considerate scontatamente macchine).

La terza appendice chiarisce il concetto di macchine complesse, ora ricondotto a quello più semplice di macchine costituite da più macchine o quasi-macchine.

L'ultima appendice evidenzia il concetto che sono da considerarsi macchine gli insiemi di parti o di componenti destinati al sollevamento di pesi, la cui fonte di energia è unicamente la forza umana, come, ad esempio, carrucole, paranchi a mano, martinetti e simili.

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina, il fabbricante dovrà:

- accertarsi che soddisfatti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;
- accertarsi che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
- fornire le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
- espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;
- redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e accertarsi che la stessa accompagni la macchina;
- apporre la marcatura CE ai sensi dell'articolo 12.

Considerazioni sulle quasi-macchine

La nuova disciplina definisce le «quasi-macchine» come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento (ad esempio, un motoriduttore o gli azionamenti idraulici, pneumatici) è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

La mancanza di un'applicazione ben determinata e la destinazione d'uso che prevede sempre l'incorporazione con altre macchine o quasi-macchine o apparecchi, sono gli elementi sostanziali che identificano sotto il profilo giuridico la quasi-macchina.

Per sua natura, la quasi-macchina è quindi unicamente destinata all'incorporazione o assemblaggio con altre macchine, quasi-macchine o apparecchi, per costituire una macchina ai sensi della direttiva con esclusione di qualsiasi altro scopo.

In particolare è lecito ritenere che:

- tra gli insiemi da prendere in considerazione figurano quelli meccanizzati che, stando a commenti, a suo tempo forniti nella guida della Commissione Europea, sono quelli che possono soddisfare i principali criteri tecnici applicabili ad una macchina. Gli insiemi in questione possono essere dotati di azionatori, di circuiti di comando o di alimentazione; nella maggior parte dei casi non dispongono di organi di comando autonomi. I componenti elementari, od anche i sottoinsiemi semplici, quali un cuscinetto a sfera, un elemento di fissaggio non sono abbastanza complessi da poter essere considerati delle quasi-macchine.
- circa il concetto di “applicazione ben determinata”, la Commissione aveva già espresso indicazioni in proposito attraverso l'interpretazione della precedente formulazione “salvo che possano funzionare in modo indipendente”, laddove si precisava che il concetto di sottoinsieme poteva riguardare parti di macchine che non hanno un'applicazione determinata o nelle quali l'applicazione non ha una funzione propria (ad esempio far girare l'albero motore non qualifica di per sé un'applicazione ben determinata).

Le macchine destinate ad un insieme complesso o all'impiego in una linea automatizzata, ma che possono anche essere isolate e funzionare autonomamente con un operatore (quindi dotate di funzione propria, ovvero in grado di svolgere un'applicazione ben determinata) non possono essere considerate quasi-macchine.

Alle quasi-macchine sono dedicati articoli e/o clausole specifiche, recanti disposizioni e procedure diverse.

Esse non devono essere marcate CE e seguono procedure differenziate da quelle previste per gli altri prodotti disciplinati dalla Direttiva. Anche le documentazioni da elaborare sono denominate in maniera diversa, onde evitare confusione.

Il fabbricante delle quasi-macchine, prima di immetterle sul mercato, deve elaborare:

- la “documentazione tecnica rilevante”, (diversa dal “fascicolo tecnico” previsto per le macchine);
- la “dichiarazione di incorporazione” (diversa dalla “dichiarazione di conformità” per le macchine);
- le “istruzioni di assemblaggio” (diverse dalle istruzioni d'uso previste per le macchine),.

Gli Stati, nell'ambito della sorveglianza del mercato, prendono tutte le misure appropriate per assicurarsi che le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato solo se soddisfano le disposizioni che le riguardano, ma non applicano ad esse le rigorose procedure di cui alle clausole di salvaguardia, che sono previste esclusivamente per le macchine.

A maggiore chiarimento, si potrebbe dire che è stata introdotta una nuova opportunità per i costruttori di questi prodotti, senza spingersi troppo negli obblighi e nelle procedure di controllo.

Nella normativa previgente i costruttori di macchine non complete, destinate ad essere assemblate con altre macchine per formare una macchina propriamente detta, dovevano solamente dichiarare questa destinazione dei loro prodotti (dichiarazione di cui all'Allegato II - B).

La nuova disciplina offre invece ai costruttori delle "quasi macchine" che soddisfino uno o più requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I, la possibilità di dichiarare la loro rispondenza ai requisiti soddisfatti. In questo modo tali prodotti avranno un valore aggiunto sul mercato in quanto, per i rischi relativi ai requisiti soddisfatti, offriranno maggiori garanzie al fabbricante della macchina finale che li avrà utilizzati.

Devono però essere chiari due concetti:

1. salvo diversa previsione contrattuale, il fabbricante della quasi-macchina è libero di stabilire quali requisiti essenziali di sicurezza soddisfare, e poi dichiarare come soddisfatti, con i conseguenti obblighi derivanti dalla compilazione del fascicolo tecnico pertinente, in quanto i requisiti dell'allegato I non sono obbligatori per le quasi-macchine, ma si applicano solamente alle macchine;
2. ai fini delle procedure di cui alle clausole di salvaguardia, il solo responsabile della macchina completa è, e rimane, chi redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE, ovvero il fabbricante della macchina stessa.

Considerazioni sulle esclusioni

Le esclusioni dal campo d'applicazione della nuova disciplina sono puntualmente elencate nell'articolato del provvedimento citato (art. 1 § 2).

Risulta di particolare interesse l'elenco di alcuni prodotti elettrici ed elettronici ora disciplinati dalla Direttiva Bassa Tensione.

Tale elenco comprende anche le macchine ordinarie da ufficio, le apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione (es. quadri elettrici) e i motori elettrici. In merito ai quadri elettrici è comunque opportuno ricordare che, quando incorporati in macchine, devono essere realizzati in modo da consentire la soddisfazione dei requisiti di sicurezza applicabili alla macchina.

L'esclusione avviene quindi per "tipologia di prodotto" e non più per "rischio prevalente", come in passato.

Tuttavia, si segnala che la nuova disciplina resta applicabile a qualsiasi prodotto che possa rientrare nell'ampia definizione di macchina, a meno che i pericoli indicati nell'Allegato I non siano disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie.

Ne consegue che, con la nuova disciplina, una macchina non espressamente esclusa risulta soggetta all'applicazione della Direttiva Macchine, anche quando i rischi fossero esclusivamente o prevalentemente di origine elettrica; in tal caso, come specificato nell'Allegato I, punto 1.5.1, dovrà rispettare anche i requisiti di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione.

Tra le altre esclusioni si segnala:

- *la riformulazione delle esclusioni dallo scopo di tutti i mezzi di trasporto in generale, tenendo conto anche dei rischi coperti dalle direttive specifiche sui trattori agricoli e su altre tipologie di veicoli*
- *"i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria"*
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori

- i prototipi in prova, le pre-serie e le macchine non finite in fase di sviluppo ed ottimizzazione, purché non ancora rientranti nella disponibilità per l'utilizzatore
- le macchine in autocostruzione, la cui disciplina è adesso definita dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

Considerazioni sugli obblighi procedurali

La marcatura CE dovrà essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante (quindi sulla targa della macchina) ed essere stampata utilizzando il medesimo procedimento impiegato per il nome stesso.

Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

L'apposizione della marcatura CE è prevista anche sui componenti di sicurezza, sui dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e su catene, funi e cinghie.

E' fatto obbligo di riportare nel fascicolo tecnico la documentazione relativa alla valutazione del rischio effettuata nella fase di progettazione della macchina, con la dimostrazione della procedura seguita.

Ancorché non esplicitamente richiesto dalla vecchia Direttiva, i fascicoli tecnici più completi riportavano spesso una sintesi delle argomentazioni che avevano portato alla scelta delle soluzioni tecniche infine adottate sulla base della valutazione del rischio effettuata.

Questo, però, ora non sarà più sufficiente, ed occorrerà riportare tutta la procedura seguita in una documentazione organica e dettagliata che segua le idonee metodologie.

Sono state apportate modifiche all'Allegato IV, quali:

- l'esclusione dei motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei; l'esclusione delle macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici;
- l'inclusione delle unità logiche con funzioni di sicurezza (prima erano incluse solamente quelle relative ai comandi bimanuali);
- l'inclusione di tutti i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (prima erano inclusi solamente quelli elettrosensibili);
- l'inserimento degli apparecchi portatili a carica esplosiva e delle macchine ad impatto.

E' stato soppresso l'obbligo di depositare il fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato per i fabbricanti che realizzino le macchine in allegato IV rispettando le norme armonizzate, fermo restando l'obbligo di un sistema qualità controllato e documentato interno atto ad assicurare la conformità delle macchine al fascicolo tecnico ed il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

Detta sottolineatura sulle caratteristiche richieste al sistema qualità interno è riferibile anche al caso delle macchine non inserite in allegato IV.

E' stata introdotta per il fabbricante di macchine in allegato IV la possibilità di operare in regime di "Garanzia di Qualità Completa", cioè secondo un sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e le prove, approvato da un Organismo notificato, in alternativa alle altre procedure di certificazione oggi imposte dalla Direttiva vigente:

In altri termini, le nuove regole prevedono per la generalità delle macchine la possibilità di una valutazione della conformità sotto l'esclusiva supervisione del fabbricante, fatta salva la facoltà di optare per procedure più "severe", quali l'Esame CE del Tipo o la Garanzia Qualità Totale. Queste ultime due sono, alternativamente ma obbligatoriamente, le procedure da seguire nel caso di

fabbricazione di macchine Allegato IV, o di componenti di sicurezza di cui all'Allegato V, senza la copertura integrale delle norme armonizzate.

E' stata introdotta la novità della scadenza, dopo cinque anni, della validità dei certificati dell'esame di tipo rilasciati dagli Organismi Notificati.

Macchine potenzialmente pericolose

Si segnala l'introduzione di misure specifiche riguardanti le *macchine potenzialmente pericolose*, che non sono quelle che, suscettibili di compromettere la sicurezza delle persone, possono essere ritirate dal mercato con le procedure della clausola di salvaguardia, ma piuttosto quelle macchine che potrebbero essere pericolose in quanto tecnicamente simili a quelle ritirate dal mercato, o perché costruite sulla base di norme armonizzate ritenute non più rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva.

Per queste macchine la Commissione può adottare misure specifiche per vietare o limitare la loro immissione sul mercato o per assoggettarle a condizioni restrittive particolari.

Modifiche Allegato I e nuovi RESS

L'Allegato I che contiene i requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) per le macchine non è cambiato in modo sostanziale, salvo che per la necessaria introduzione dei requisiti da applicare ai nuovi prodotti immessi nello scopo, quali le *macchine destinate all'impiego per i prodotti cosmetici e farmaceutici*, gli ascensori da cantiere e gli ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/sec, le macchine portatili per fissaggio ed altre macchine ad impatto.

Sono state aggiunte alcune definizioni e sono stati modificati alcuni termini, adeguandoli il più possibile a quelli usati nelle norme armonizzate e quindi al linguaggio comune consolidatosi in questi anni fra gli operatori della sicurezza.

La parte relativa al contenuto delle istruzioni per l'uso è stata completamente riordinata e riformulata. Essa risulta adesso molto completa e costituisce una valida guida per i fabbricanti.

E' stato dato più risalto alla procedura per la valutazione del rischio, nonché ai concetti legati all'ergonomia esprimendo in maniera più estesa e completa i principi del rapporto uomo macchina.

La parte relativa ai sistemi di comando è stata completamente ristrutturata rendendola più organica, ma mantenendo pressoché inalterati i principi espressi nella vigente Direttiva.

Sono stati introdotti alcuni requisiti che tengono conto delle esigenze operative e di sicurezza di alcune tipologie di macchine, come le macchine automatiche, e le macchine con comando a distanza, oggi sempre più diffuse.

E' stato introdotto il concetto di "arresto operativo" cioè un arresto che, per motivi operativi, non interrompe l'alimentazione degli azionatori.

Per quanto riguarda l'arresto di emergenza è stato espresso chiaramente il concetto che esso costituisce una misura di protezione complementare, da installare in aggiunta alle misure di sicurezza richieste, non in loro sostituzione.

Per quanto riguarda la scelta delle protezioni contro i rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione è stato introdotto l'obbligo, qualora la valutazione del rischio lo richieda, di usare ripari di tipo B (interbloccati con bloccaggio del riparo) come per gli elementi mobili che

partecipano alla lavorazione. Questa modifica avrà influenza sulla normativa, attualmente ancorata alle disposizioni della vecchia Direttiva.

Importanti sono i cambiamenti dei requisiti supplementari di cui alle parti 4 e 6 relative alle “operazioni di sollevamento” ed al “sollevamento di persone”.

Queste parti sono state completamente riformulate e ristrutturate per tenere conto dell'introduzione nello scopo della direttiva degli ascensori da cantiere e degli ascensori lenti.

La parte 4, che nella vecchia Direttiva si riferiva solamente al sollevamento dei carichi, nel nuovo testo si applica anche al sollevamento delle persone, limitatamente ai soli pericoli a cui sono esposte le persone che operano esternamente alle macchine di cui trattasi, mentre la parte 6 si riferisce prevalentemente ai pericoli a cui sono esposte le persone nell'uso delle macchine per la propria movimentazione.

Sono degne di nota, in particolare, le seguenti varianti:

- Salvaguardia dei posti di comando

Alcuni requisiti caratteristici delle macchine mobili o di quelle destinate al sollevamento dei carichi sono stati estesi a tutte le macchine.

- Modalità a “sicurezza sospesa”

La logica funzionale che deve sottostare all'eventuale modalità di funzionamento a sicurezze sospese presente sulla macchina – una procedura molto spesso disattesa dai fabbricanti e altrettante volte sconosciuta dai progettisti, (anche se citata fin dal testo originale della Direttiva che risale al 1989) – viene totalmente ribadita nella nuova Direttiva, con l'aggiunta di un'ulteriore precauzione volta a “vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se, volontariamente o involontariamente, l'operatore che si addentra nella zona pericolosa dovesse agire sui sensori della macchina”.

- Ripari

Ribadendo quanto prescritto dalla Norma UNI EN 953 sui ripari, la Direttiva afferma che essi “non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei relativi mezzi di fissaggio”.

Il decreto d'attuazione

Il recepimento delle Direttive comunitarie, come noto, consente agli Stati Membri di decidere:

- le modalità di sorveglianza del mercato;
- le modalità di regolazione degli organismi Notificati;
- l'entità delle sanzioni per gli inadempienti;
- le disposizioni di coordinamento con l'ordinamento normativo nazionale e con la normativa previgente.

In tal senso, rispetto a quanto già stabilito dalla Direttiva recepita, le disposizioni più importanti del Decreto attuativo sono quelle contenute negli articoli 6, 11, 15 18 e 19.

In particolare, l'articolo 6, regolando la sorveglianza del mercato, conferma quale Autorità competente il Ministero dello sviluppo economico in coordinamento permanente col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, evitando duplicazioni dei controlli, opereranno attraverso i loro organi ispettivi.

Per gli accertamenti di carattere tecnico, le Autorità competenti potranno continuare ad avvalersi dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).

Sono espressamente previste opportune interazioni tra gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e le Autorità competenti.

Anche le quasi macchine saranno assoggettate a vigilanza e, se non conformi alla nuova regolamentazione, potranno essere escluse dall'immissione sul mercato con provvedimento motivato e notificato all'interessato, adottato dal Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

Nel caso in cui una macchina sottoposta a controllo, pur se formalmente conforme alla nuova disciplina, dovesse risultare, per le sue caratteristiche suscettibile di arrecare pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di persone e animali, sarà facoltà del Ministero dello sviluppo economico adottare provvedimenti atti a limitarne la circolazione, fino al ritiro dal mercato, con oneri a carico esclusivo del soggetto obbligato responsabile dell'immissione sul mercato.

Il Ministero dello sviluppo economico comunicherà i provvedimenti adottati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, gli eventuali provvedimenti emessi nell'ambito delle attività di vigilanza saranno comunicati anche al Coordinamento Regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato Regioni.

Il Ministero dello sviluppo economico coopererà, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.

L'articolo 11 disciplina gli Organismi notificati, la cui operatività è subordinata al possesso dei requisiti minimi stabiliti all'allegato XI, e dei requisiti integrativi che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Sono stabiliti tempi certi per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione ed è affidato al Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il compito di determinare gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione, vigilare sull'attività degli organismi autorizzati e procedere ad ispezioni e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti ed il regolare svolgimento delle procedure previste dal decreto legislativo in esame.

Il Ministero dello sviluppo economico può sospendere l'autorizzazione all'organismo, per un periodo di durata non superiore a sei mesi, in tutti i casi in cui le non conformità nelle quali è incorso l'organismo siano eliminabili in tempi brevi ovvero non siano gravi e necessitino di una verifica per garantire che l'organismo sia nuovamente in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi funzionali ai compiti ad esso assegnati.

Il decreto stabilisce anche una procedura che un organismo notificato dovrà seguire qualora constati che le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati.

In applicazione di detta procedura, l'Organismo, tenendo conto del principio della proporzionalità, potrà sospendere o ritirare l'attestato o l'approvazione rilasciati o sottoporli a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante.

Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni degli attestati di esame CE del tipo e delle approvazioni del sistema di garanzia qualità totale da parte degli organismi che li hanno rilasciati, devono essere motivati e devono contenere l'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnativa.

Dovranno altresì essere comunicati immediatamente agli interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero dello sviluppo economico informerà tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni.

L'articolo 15 stabilisce le sanzioni a carico degli inadempienti.

Salvo che il fatto non costituisca reato,

- il fabbricante o il suo mandatario che immetta sul mercato ovvero metta in servizio macchine non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporti modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportino la non conformità ai medesimi requisiti.
- il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni specifiche a suo carico, di cui all'articolo 10 del decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

In aggiunta a quanto sopra esposto,

- il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell'autorità di sorveglianza di cui all'articolo 6, ometta di esibire la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del decreto è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
- il fabbricante o il suo mandatario che immetta sul mercato ovvero metta in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, siano sprovviste della prevista dichiarazione di conformità è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
- chiunque apponga o faccia apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
- chiunque promuova pubblicità per macchine che non rispettino le prescrizioni del decreto legislativo in commento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Per rendere le sanzioni effettive e proporzionate all'interesse economico sotteso alla violazione, è previsto che i predetti importi minimi e massimi siano rideterminabili in relazione al fatturato connesso alla macchina per cui è rilevata la violazione. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l'importo massimo di 150.000 euro.

Al fine di incrementare e potenziare le attività di vigilanza, è previsto un onere economico aggiuntivo per il sanzionato, costituito dall'obbligo di rifusione delle spese amministrative sostenute dalle Autorità vigilanti che saranno definite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Le disposizioni di coordinamento sono contenute negli articoli 18 e 19 e stabiliscono l'abrogazione contestuale del DPR 459 del 1996, facendo salve le norme che disciplinavano le macchine immesse sul mercato precedentemente all'entrata in vigore della normativa comunitaria, e prevedono una delega al Ministero dello sviluppo economico per apportare eventuali variazioni da apportare all'elenco dei componenti di sicurezza particolarmente pericolosi e per definire le procedure di riconferma degli Organismi precedentemente notificati.